

**Oggetto:** Area coltivata in località “Luc” sulla p.f. 1692/1 in C.C. Denno. Richiesta proroga sospensione del diritto d’uso civico gravante sulla medesima con conseguente riproposizione delle concessioni in essere o scadute.

*Si astiene sul punto, ai sensi dell’art. 65 della LR 2/2018, l’Ass. Ferrucio Dalpiaz.*

## **PREMESSE**

Nel 2002 l’Amministrazione comunale, giusta delibera giunta n. 25 del 16.05.2002, esecutiva, dopo un iter lungo e difficoltoso, avviava le opere infrastrutturali necessarie all’attuazione del progetto di riconversione colturale dell’area di Luc in C.C. Denno, su cui il Consiglio si era espresso favorevolmente e in via definitiva con delibera n. 27 dd. 20.12.2001, esecutiva, così come da progetto sdoppiato in opere di bonifica/realizzazione viabilità e di irrigazione primaria e secondaria, del costo di complessivi Euro 238.254,58. Detto progetto è stato realizzato dal Consorzio irriguo di Denno sulla base di convenzione con il Comune secondo lo schema allegato alla medesima deliberazione n. 25, con il finanziamento provinciale di Euro 147.335,00, a favore del Consorzio Irriguo, giuste determinazioni del Dirigente del Servizio Infrastrutture agricole della Provincia n. 43, 44, e 45 dd. 07.03.2002.

L’autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della Legge n. 1766/1927 e dell’art. 41 del R.D. n. 332/1928, alla temporanea sospensione del diritto d’uso civico sulla p.f. 1692/1 per un estensione di ca. 55.000 individuata nella planimetria del geom. Giancarlo Breda, per la durata di anni 15 a decorrere dall’inizio delle preliminari opere di infrastrutturazione, è stata acquisita con determina dirigenziale del Servizio Autonomie locali nr. 52 del 31.01.2002 sulla scorta delle controdeduzioni al parere del Commissario agli usi civici fornite con deliberazione consiliare n. 27 dd. 20.12.2001, e delle valutazioni e motivazioni espresse nella prima deliberazione del Consiglio comunale nr. 16 dd. 28.06.2001.

Prima di concretizzare l’iniziativa e sostenere costosi investimenti, l’Amministrazione comunale aveva provveduto in via precauzionale con delibere, la n. 50 del 20 settembre 2001 e la n. 76 del 4 dicembre 2001 - poi integrata con delibera n. 31 del 29 maggio 2002 -, all’individuazione, separatamente per la coltivazione a melo biologico e ciliegio da una parte, e a vigneto dall’altra, dei potenziali interessati all’assegnazione di un lotto ricavato a seguito della predetta trasformazione, con sottoscrizione da parte degli stessi, nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto sopra citato, dell’impegno preliminare alla successiva assunzione dell’area bonificata. Gli assegnatari dei lotti da coltivarsi a melo biologico sono risultati essere in numero di 8 soggetti residenti poi confluiti nella Società denominata “BIOLUC piccola società cooperativa a r.l.”. Oltre alla predetta Cooperativa, si contano n. 10 coltivatori del ciliegio e n. 3 soggetti, sempre residenti, impegnati nella coltivazione a vigneto. I contratti di concessione Comune di Denno/privati sono stati conclusi nel 2003/2004, decorrono dal marzo 2003 e vanno a scadere al termine dell’annata agraria 2017, esattamente il 12/11/2017 (teoricamente la sospensione dell’uso civico scadrebbe il 28 luglio 2017 in piena coltivazione).

L’Amministrazione ha completato il progetto di bonifica della p.f. 1692/1 estendendolo al settore a lato del parco realizzato dal Servizio Ripristino della Provincia e con deliberazione giunta nr. 54/2007 ha chiesto al Servizio Autonomie locali la sospensione dell’uso civico per una superficie di ulteriori 13/14.000 mq. circa che non necessitava di particolari e sostanziali opere di infrastrutturazione, essendo servita a monte da una strada comunale. L’autorizzazione per anni 15 è stata conseguita con determina del Dirigente il Servizio Autonomie locali nr. 269 dd. 16 agosto 2007. Con deliberazione della Giunta nr. 18 del 13 febbraio 2008, esecutiva, si prendeva atto che la Società Bioluc interessata a potenziare la coltivazione biologica del melo, aveva rinunciato all’impegno preliminarmente assunto con la sottoscrizione dell’allegato B) alla succitata delibera nr.54/2007, si affidavano due lotti da coltivare a vigneto sull’area temporaneamente libera, altro lotto veniva assegnato nel 2009 con delibera nr. 27 per un totale di mq. 3.000, ciò fino al 12/11/2022. La rimanente area (circa 10.000 mq.) su cui il diritto d’uso civico è stato astrattamente sospeso, non è ancora stata intaccata.

Si ricorda infine che con propria deliberazione n. 08 dd. 6 febbraio 2007, al signor Zanzotti Giuliano, residente in Denno, interessato alla viticoltura, esternamente ai 14.000 mq. di cui all'ultima determina provinciale, è stato concesso un lotto di mq. 1.350 e una superficie utilmente coltivabile di mq. 1.000, previa sospensione dell'uso civico per la durata di anni 9 e quindi fino al termine dell'annata agraria 2015.

Con deliberazione giuntales n. 8/2010 è stata richiesta la revisione dei termini di sospensione dell'uso civico sull'area già coltivata impegnandosi ad assegnare l'area residua a due giovani residenti (Cattani e Gervasi); con determina del Servizio Autonomie locali nr. 146 dd. 1/04/2010 il prolungamento delle concessioni per anni 15, è stato accolto.

Con delibera giuntales n. 21 del 17/04/2018 si proponeva l'ulteriore proroga di anni 4 e quindi fino al termine dell'annata agraria 2028, della durata della sospensione del diritto d'uso civico sull'intera area; il conseguente prolungamento della durata contrattuale, veniva accompagnato dalla ridefinizione in aumento del 20%, dei canoni cosicché il canone unitario delle superfici piane passava da €/mq. 0,245 ad €/mq. 0,29 mentre quello delle superfici ripide passava da €/mq. 0,175 ad €/mq. 0,21; fermo restando le altre condizioni contrattuali. Il Servizio Autonomie locali, con determina dirigenziale nr. 264 d.d. 13/06/2018 concedeva la proroga.

Nel corso del 2019 veniva formalizzato a partire da quelle scadute o in scadenza, il rinnovo delle concessioni, adeguandole al termine di scadenza 2028 (precisamente il 12.11.2028).

Successivamente è pervenuta da parte dei concessionari la richiesta che l'Amministrazione prenda in considerazione, l'ipotesi di prolungamento della scadenza dei contratti, per le seguenti ragioni:

- per le prevalenti coltivazioni a ciliegio, si denunciano gli ingenti danni alla copertura antipioggia, alla palificazione e in parte alle piante, causati dalla tromba d'aria 2018, danni che hanno richiesto importanti investimenti, in parte assistiti da contributi vincolati alla coltivazione per almeno dieci anni;

- i coltivatori biologici sono spinti dal soggetto che ritira il prodotto (Consorzio Melinda) per la sostituzione della varietà Renetta Canada che ha incontrato ed incontra diverse difficoltà di collocazione nel mercato biologico con forte compromissione della redditività;

- i marginali e più recenti coltivatori del "mirtillo" dopo importanti investimenti per coprire le coltivazioni, hanno sperimentato malattie causate da batteri fitopatogeni (batteriosi) che hanno provocato nel primo anno, la sostituzione di circa 1/3 delle piante.

L'attuale durata residua di 8 anni, non appare sufficiente ad ammortizzare i costi degli ingenti investimenti realizzati e/o rispettare le condizioni imposte dal soggetto che ha finanziato detti investimenti.

L'estensione della durata della concessione al 2032 su cui tutti i soggetti presenti nell'area di Luc, si sono dichiarati d'accordo, coniugherebbe le esigenze dei concessionari "storici" (tanti) e "nuovi" (pochi) garantendo a quella data la **generale dismissione** per "fine vita" degli impianti colturali in essere ed un sereno ed obiettivo ripensamento da parte dell'Amministrazione, sulla destinazione dell'intera area. L'ulteriore proroga proposta mira a garantire l'uniformità di utilizzo e coltura di una zona che è da considerarsi "unica" ad esclusione delle aree boscate o a "parco". Non è pensabile che fra qualche anno (nel 2028 esattamente), una parte (esigua) continui ad essere coltivata, la restante (prevalente) venga abbandonata assieme all'impianto di irrigazione e alla viabilità interna. Anche a livello di impatto ambientale, la zona così trattata, non si presterebbe ad una gradevole vista.

La proposta di proroga è peraltro accompagnata dalla ridefinizione in aumento, dei canoni attuali così da procurare al Comune un vantaggio economico. L'aumento viene proposto nella misura del 20% a partire dall'annualità 2021, cosicché il canone unitario delle superfici piane passerebbe da €/mq. 0,29 ad €/mq. 0,35 mentre quello delle superfici ripide passa da €/mq. 0,21 ad €/mq. 0,25. Le restanti condizioni contrattuali rimangono inalterate.

Relativamente alla sospensione del diritto d'uso civico si richiamano i ragionamenti e le considerazioni già svolte all'interno dei provvedimenti consiliari n. 16/2001 e 27/2001, e nella deliberazione giuntales n. 54/2007, tuttora attuali.

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Tutto ciò premesso;**

**Valutata** la proposta di estendere la durata delle concessioni in essere sui terreni coltivati a melo biologico, ciliegio, vigneto e mirtillo, per anni 4 ovvero fino al termine dell'annata agraria 2032, ferme restando le altre condizioni eccetto il canone da introitare nelle casse comunali, che si propone di aumentare del 20%;

**Valutata** di conseguenza la necessità di richiedere la preventiva estensione della sottostante sospensione del diritto d'uso civico sulla p.f. 1692/1 ai sensi dell'art. 15 della LP 6/2005, concessa con determina del Servizio Autonomie Locali nr. 146 d.d. 1/04/2010 e rivista con determina nr. 264 d.d. 13/06/2018;

**Ribadito** che l'estensione della sospensione dell'uso civico per ulteriori 4 anni va richiesta al Servizio provinciale Autonomie locali trattandosi complessivamente di durata superiore a nove anni (art. 15 comma 6 della LP 6/2005);

**Dato atto** che gli eventuali maggiori proventi delle concessioni saranno utilizzati ai sensi dell'appena citato art. 15 della LP 6/2005 e in via prioritaria saranno destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'amministrazione e alla gestione del patrimonio d'uso civico;

**Evidenziato** come il presente provvedimento non comporti impegni di spesa per il Comune;

**Visto** il vigente Statuto comunale con particolare riguardo all'art. 32 lett. k) e dato atto della propria competenza a deliberare trattandosi di sospensione del diritto d'uso civico;

**Vista** la L.R. 3 maggio 2018 n. 2 che approva il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;

**Acquisiti** ai sensi dell'art. 185 della LR 2/2018, i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale e alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, nella persona temporaneamente dello stesso Segretario;

**Con voti** favorevoli unanimi espressi nei termini di legge,

**D E L I B E R A**

1. **Di proporre** per le ragioni evidenziate in premessa, di anni 4 e quindi fino al termine dell'annata agraria 2032, la durata della sospensione del diritto d'uso civico sull'area loc. Luc, p.f. 1692/1 in C.C. Denno I, di cui alla determina dirigenziale del Servizio Autonomie locali nr. 52 del 31.01.2002, alla determina nr. 269 dd. 16 agosto 2007, alla determina nr. 146 dd. 1/04/2010 e alla determina nr. 264 d.d. 13/06/2018, chiedendo l'autorizzazione al Servizio provinciale Autonomie Locali ai sensi del comma 6 dell'art. 15 della L.P. 6/2005 mediante invio di copia del presente provvedimento.
2. **Di prolungare** in subordine al conseguimento della predetta autorizzazione, di ulteriori 4 anni a partire dall'annata agraria 2028, la durata dei contratti già in essere fra Comune e privati cittadini, risolvendo i contratti conclusi nel 2019 e riproponendoli unitamente a quelli in scadenza nei prossimi anni, con nuova scadenza al termine dell'annata agraria 2032.
3. **Di evidenziare** che il prolungamento della durata contrattuale, è accompagnato a partire dall'annualità 2021 dalla ridefinizione in aumento del 20%, dei canoni attuali cosicché il canone unitario delle superfici piane passa da €/ mq. 0,29 ad €/ mq. 0,35 mentre quello delle superfici ripide passa da €/ mq. 0,21 ad €/ mq. 0,25; le restanti condizioni rimangono invariate.
4. **Di dare atto** che il presente provvedimento non comporta per l'Amministrazione comunale alcun impegno di spesa, e che i proventi delle concessioni così prorogate saranno utilizzati ai sensi dell'art. 15 della LP 6/2005 e in via prioritaria, ovvero per la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per l'amministrazione e gestione del patrimonio d'uso civico.
5. **Di evidenziare** ai sensi dell'art. 4 della LP. n. 23/92, che contro il presente provvedimento, esecutivo a pubblicazione avvenuta, sono ammessi:
  - - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 1;

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199.